

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SABATINI, SCALIA, BIAGGI NULLO, BORGHI, BORRA,
COLLEONI, CENGARLE**

Presentata il 29 settembre 1965

Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 recante sanzioni penali a carico di chi intralcia la libera circolazione di veicoli e persone o la navigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione del progetto di legge che si sottopone alla vostra attenzione ha lo scopo di dare una interpretazione autentica al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, che prevede sanzioni penali a carico di chi intralcia la libera circolazione di veicoli e persone o la navigazione.

Lo scopo della legge 22 gennaio 1948, n. 66, è stato più o meno chiaramente illustrato nei lavori preparatori, ma essa va ormai osservata nella sua autonomia oggettiva, come è proprio di ogni norma che una volta emanata si fonde nella vita sociale adeguandosi alle sue esigenze e trasformazioni, alla luce dell'esperienza giudiziaria di cui questa legge è stata oggetto.

Se viene ancora ritenuta valida la funzione di questa legge speciale, non v'è dubbio che essa contiene precetti già previsti dal codice penale di rito, onde il suo scopo si risolve nell'inasprimento della sanzione, risultato che può trovare applicazione soltanto nei casi specifici previsti dal legislatore in vicende criminali che rappresentino un pericolo sociale superiore al comune pericolo dei reati già previsti e puniti dalla legge ordinaria.

Né si può dire che la lettera della legge sia equivoca dove elenca le ipotesi di maggior

gravità destinate alla più aspra sanzione, che sono le eventuali ipotesi di deliberato impedimento alla circolazione od alla navigazione come tale, qualunque sia il motivo, purché il fatto consista in modo specifico nella interruzione della libera circolazione dei veicoli e delle persone in senso generale e non semplicemente parziale; ma la lettera della legge è evidentemente troppo generica se è stato possibile non denunciare nemmeno l'occupazione integrale di binari ferroviari (oggetto primario della tutela di questa legge se in una edizione del codice penale, Franchi e Feroci 1956, essa è esposta in appendice sotto il titolo XXXIV - strade ferrate), nonché il blocco completo di grosse arterie cittadine, e poi è stato possibile condannare casi limite di scioperanti la cui azione sindacale, magari tralignata ad opera di alcuni in azione criminosa di violenza, danneggiamento, ecc., ha causato intralcio al traffico come conseguenza non prevista né ordinata di altre azioni, lecite od illecite che fossero, non però consistenti nel blocco della grande circolazione in sé e per sé, come avviene per esempio con il classico tronco d'albero attraverso la strada o mediante l'esposizione del proprio corpo su un binario.

Non dovrebbe poi occorrere ma appare ugualmente opportuno almeno in sede di re-

lazione il richiamo al principio giuridico fondamentale che responsabili della violazione di legge così determinata, come qualsiasi altra norma penale, saranno coloro che l'hanno compiuta od organizzata, ordinata o preordinata, e non mai coloro che comandano od operando un'azione di altro genere, come una manifestazione politica, sindacale, religiosa, sportiva e simili, vengono a trovarsi impegnati in complicazioni di ordine pubblico o

privato, cioè in vicende nuove e differenti che impegneranno la loro responsabilità penale e civile nei limiti dell'azione o dell'omissione loro propria.

Con questo progetto di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione si vuole garantire l'esigenza della certezza del diritto nondimeno evitando le discriminazioni alle quali può aver dato luogo l'applicazione della legge speciale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, che prevede sanzioni penali a carico di chi intralcia la libera circolazione di veicoli e persone o la navigazione, riguarda chi commetta il fatto allo scopo specifico di impedire od ostacolare i traffici terrestri, marittimi o aerei.

Le disposizioni contenute nel predetto decreto non sono applicabili quando l'intralcio alla circolazione o alla navigazione sono conseguenza di manifestazioni, aventi finalità politiche, sindacali, religiose e non dirette all'esclusivo intento di bloccare il traffico.